

Autovelox bocciati dalla Cassazione: non sono omologati, multe illegittime

Codice della strada

Secondo i giudici non basta l'approvazione da parte del ministero

Il Ddl di riforma prevedeva una moratoria ma la Camera l'ha eliminata dal testo

Silvio Scotti

Non sono valide le multe per eccesso di velocità se l'apparecchio di rilevazione non è «omologato», ma solo «approvato». La Cassazione, con l'ordinanza 10505/2024 depositata il 19 aprile, ritiene illegittimo quella che è

stata sinora la prassi seguita, riaprendo una questione delicata che si era posta spesso negli ultimi anni, tanto che è stata all'ordine del giorno della riforma del Codice della strada.

La norma di riferimento, sottolinea la Cassazione, è l'articolo 142, comma 6 del Codice della strada, il quale esplicitamente prevede che le apparecchiature di rilevamento debbano essere «debitamente omologate». Lo stesso dice il comma 1. Il problema sta nel fatto che le apparecchiature risultano «approvate», non omologate.

C'è sempre stato chi ha ritenuto che i procedimenti amministrativi di approvazione ed omologazione siano assolutamente sovrapponibili, ma altri da tempo sostengono il contrario, cosicché gli accertamenti effettuati con apparecchi approvati sarebbero illegittimi. A sostegno della legittimità, il ministero delle Infrastrutture si

è espresso varie volte negli anni. Soprattutto, la circolare n. 8176/2020 contiene passaggi illuminanti e inequivocabili sull'orientamento del ministero: giustificare la mancanza di omologazione col fatto che «la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione», anche perché «l'art.192 del Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto, precisando che "Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione ...", manifesta così la perfetta equivalenza dei due termini».

Ecco perché, nell'impossibilità di ottenere omologazioni, sono sempre stati usati apparecchi approvati.

Ora la sentenza di Cassazione parte dalla gerarchia delle fonti: se la norma di legge primaria prescrive l'omologazione, eventuali fonti subordinate (regolamenti o, ancora meno rilevanti, circolari e pareri) non possono di fatto autorizzare alcuna deroga. La stessa Corte dà atto che la questione è controvertibile, anche per la discordante giurisprudenza di merito formatasi in materia (perciò compensa le spese di lite) e non sottace l'impatto pratico sulla circolazione stradale.

Per disinnescare la "bomba", il progetto di legge di riforma del Codice della strada, licenziato dalla Camera ed ora all'esame del Senato, nella sua formulazione originaria, equiparava per legge l'approvazione all'omologazione, in attesa di un regolamento specifico. Nel passaggio alla Camera questo inciso è stato eliminato.